

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 26/02/2026**

**PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO 4 DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE VIGENTE**

Nota bene: in rosso le parti proposte in aggiunta

Allegato 4 al Regolamento Edilizio Comunale

Art. 10. Altezze dei locali

1. Monno è stato classificato come comune totalmente montano con altitudine del centro di metri 1.066; è ammessa pertanto una altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.
2. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,90 per gli spazi di abitazione e a m. 1,70 per gli spazi accessori e di servizio.
3. L'utilizzo dei sottotetti residenziali è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,10, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
4. Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 103 comma 1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente "Riedificazione dei ruderi", si intende per altezza interna dei locali, in caso di ricostruzione senza possibilità di risalire con certezza all'altezza originaria, m. 2,40 per il piano terra e/o seminterrato e per il piano superiore a sottotetto altezza massima in gronda di m. 2,00, colmo centrale ed altezza massima derivante dalla realizzazione della copertura con una pendenza pari al 40%.